



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**È STRUMENTALE ALL'ATTIVITÀ DI IMPRESA IL CAPANNONE
ADIBITO A DEPOSITO DEI MATERIALI**

- Sentenza del 05/03/2025, n. 650 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Vitiello
- Rel. Monfredi

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 467 DETERMINAZIONE DEL
REDDITO - IN GENERE - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE
DEL REDDITO - IN GENERE - IVA – DETRAZIONE E RIVALSA –
Capannone adibito a magazzino e deposito materiali – Strumentalità –
Configurabilità – Sussistenza – Costi e Iva corrisposti per subentro in contratto
di *leasing* – Deducibilità– Legittimità.

Massima

In tema di determinazione del reddito di impresa, è legittima la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sia dei costi sostenuti che dell'Iva versata a seguito del subentro nel contratto di *leasing* relativo ad un capannone industriale adibito a magazzino per il deposito dei materiali, attesa la sua natura strumentale all'attività d'impresa. (Fattispecie relativa ad una società avente ad oggetto sociale la fabbricazione, importazione, esportazione e distribuzione di componenti tecniche, macchinari e accessori, in cui la Corte, nel ritenere la strumentalità del capannone industriale, ha ulteriormente affermato che è irrilevante, ai fini del riconoscimento della deducibilità dei predetti costi, la mancata entrata in funzione del capannone).

Rif. Normativi

- d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 43



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- d.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 19

Conformità

Anno pubb.

- 2025